

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 10/11/2016)

ART. 1: OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

ART. 2: FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 3: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

ART. 4: SETTORE COMPETENTE

ART. 5: MODALITÀ DI FORNITURA DEL SERVIZIO

ART. 6: DIRITTI DI PRIMO IMPIANTO

ART. 7: CANONE ANNUALE D'ILLUMINAZIONE

ART. 8: OMESSO PAGAMENTO

ART. 9: RIALLACCIO ALLA RETE

ART. 10: VARIAZIONI NELL' UTENZA

ART. 11: DECESSO DEL TITOLARE

ART. 12: TRASFERIMENTO DI SALMA

ART. 134: CESSAZIONE DELL 'UTENZA

ART. 14: ALLACCI ABUSIVI

ART. 15: NORME FINALI

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle luci votive all'interno dei cimiteri di Calcinato, i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio, le modalità di liquidazione, di riscossione, di contenzioso.
- 2. Il Comune provvede alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria occorrente agli impianti delle lampade votive.
- 3. Fanno eccezione gli impianti all'interno delle tombe di famiglia per le quali il Comune provvede alla sola erogazione dell'energia elettrica attestata in un punto esterno della costruzione. La realizzazione dell'impianto è effettuata dal concessionario della cappella stessa e l'allaccio alla rete elettrica è effettuato solo previa verifica della documentazione necessaria che attesti la conformità dell'impianto alla normativa vigente. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico interno delle tombe di famiglia è a carico del concessionario.

ART. 2 FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1. Il Comune, ai sensi dell'art. 113 c. 1 lettera a) del D. Lgs. 267/2000, svolge il servizio in economia a mezzo di personale dipendente o in posizione similare.
- 2. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.

ART. 3 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

- 1. Fermo restando la competenza della Giunta Comunale alla determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale, per l'applicazione del presente Regolamento sono assoggettati a tariffa i seguenti servizi:
 - a. diritto primo allaccio (allaccio alla rete);
 - b. canone annuo.
- 2. Le tariffe del servizio possono essere aggiornate annualmente, con l'applicazione dell'indice ISTAT.
- 3. Le tariffe sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario di competenza del Bilancio in via di formazione.

art. 4 SETTORE COMPETENTE

- 1. L'ufficio demografico riceve, contestualmente alla richiesta di tumulazione/inumazione nei cimiteri comunali, la domanda di allaccio alla luce votiva;
- 2. L'ufficio ragioneria gestisce la riscossione dei diritti di allaccio e dei canoni annuali, comunica all'ufficio tecnico sia il mancato funzionamento dell'impianto segnalato dal cittadino sia le insolvenze dei canoni annuali al fine di attivare le procedure di distacco dell'utenza;
- 3. L'ufficio tecnico gestisce gli allacci, la sostituzione delle lampade e l'aspetto operativo legato alle segnalazioni di cui al punto precedente.

art. 5 MODALITÀ DI FORNITURA DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta delle lampade votive assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione, laddove è tecnicamente possibile.

- 2. Il servizio è fornito in abbonamento annuale decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio il pagamento sarà dovuto in dodicesimi per frazione di anno, computando come primo mese utile quello dell'attivazione del servizio.
- 3. L'abbonamento al servizio si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 31 dicembre.
- 4. Ove si accerti, su segnalazione dell'utente preferibilmente in forma scritta ed indirizzata all'Ufficio Ragioneria il mancato funzionamento dell'impianto, il Comune provvederà al ripristino del servizio nei tempi tecnici necessari.
- 5. Il Comune si riserva la scelta della tipologia delle lampade ritenute idonee per il servizio.
- 6. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio per eventuali riparazioni e modifiche agli impianti.

Le interruzioni del servizio, dipendenti dai suddetti motivi o per cause di forza maggiore:

- a. sospensione della fornitura da parte dell'azienda distributrice;
- b. messa fuori uso momentaneo dei trasformatori e delle valvole ecc.;

non danno luogo a rimborso dei canoni o ad altra pretesa di sorta.

7. Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni ed eventi dannosi che dovessero determinare sospensioni del servizio causate da terzi.

art. 6 DIRITTI DI PRIMO IMPIANTO

- L'utente, che ha richiesto il servizio della luce votiva, verserà contestualmente al pagamento dei servizi cimiteriali di tumulazione/inumazione il diritto di primo impianto, in aggiunta al canone relativo al primo anno ottenuto dividendo il canone annuale in dodicesimi e moltiplicandolo per il numero di mesi relativi al periodo di riferimento, decorrenti e compreso il mese di allacciamento.
- 2. Sono comprese nel contributo, a titolo esemplificativo, le spese per i lavori inerenti l'adduzione dell'energia elettrica, piccoli lavori di muratura, collegamenti elettrici, le lampadine votive.

art. 7 CANONE ANNUALE DI ILLUMINAZIONE

- 1. Il servizio annuo di illuminazione votiva viene garantito a fronte del pagamento, in unica soluzione, di un canone stabilito ai sensi dell'art. 3.
- 2. Il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 31 marzo di ciascun anno;
- 3. Il Comune provvede ad inviare direttamente presso il domicilio indicato al momento della sottoscrizione del contratto l'avviso di scadenza.
- 4. La mancata ricezione dell'avviso di cui al precedente comma 3, a causa di disguido postale o altro motivo, non esonera gli utenti dall'effettuare ugualmente il versamento del canone dovuto.
- 5. In caso di mancato versamento del canone dovuto entro 60 giorni dalla sopra indicata scadenza, l'Ufficio competente invierà lettera di sollecito del pagamento del canone, gravato degli interessi di mora e di ogni altra spesa connessa al sollecito (spese di spedizione sollecito, spese di notifica, ecc.).
- 6. Sono comprese nel canone annuale, a titolo esemplificativo, quanto di seguito riportato:
 - a. le spese di manutenzione e le riparazioni;
 - b. la lampadina ed il ricambio delle lampadine non più funzionanti;
 - c. la fornitura di energia elettrica e le altre spese di esercizio del servizio;
 - d. le tasse sul consumo di energia elettrica;
 - e. le spese per stampati, francobolli, ecc., sostenute per eventuali comunicazioni;
 - f. il ripristino del servizio a seguito di lavori eseguiti per tumulazione o estumulazione di salme/resti.

art. 8 OMESSO PAGAMENTO

- 1. Il mantenimento in corso di validità del contratto è subordinato al puntuale ed esatto pagamento anticipato in un'unica soluzione.
- 2. Dopo l'emissione della lettera di sollecito, di cui all'art.7 comma 5, e qualora anche questo avviso risulti vano, entro il 31/12 dell'anno di riferimento, il Responsabile dell'ufficio Ragioneria ordinerà, senza altra formalità, la sospensione della fornitura con contestuale asportazione della lampadina.
- 3. Il contratto si intende definitivamente risolto se entro il termine di tre mesi dalla sospensione della fornitura, di cui al precedente comma 2, il concessionario/utente od erede legittimo non avrà provveduto a saldare il pagamento dei canoni arretrati e delle spese di distacco. In tal caso il Responsabile del Servizio provvede al recupero coattivo dell'eventuale credito a mezzo ingiunzione ex art. 2 R.D. 639/1910.

art. 9 RIALLACCIO ALLA RETE

- 1. Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata, oggetto della sospensione, debba essere ripristinata, deve essere effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle spese di:
 - a. diritto di primo impianto;
 - b. spese di distacco;
 - c. eventuali canoni di annualità pregresse maturate nel periodo antecedente la sospensione del servizio;
 - d. ogni altra spesa sostenuta dall'Ente.
- 2. Si terrà conto di eventuali pagamenti effettuati dopo il distacco.

art. 10 VARIAZIONI NELL' UTENZA

- 1. Le variazioni dei dati relativi all'utenza forniti al momento della stipula del contratto possono riguardare:
 - a. l'indirizzo al quale inviare il bollettino ed eventuali comunicazioni;
 - b. il nominativo dell'intestatario del bollettino;
 - c. l'intestatario del contratto a seguito di subentro.
- 2. Le suddette variazioni devono essere comunicate all'Ufficio Ragioneria con nota scritta o con diretta compilazione del modulo all'uopo messo a disposizione presso l'Ufficio stesso o scaricabile dal sito internet comunale.
- 3. Gli avvisi ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o, di chi per esso, danno luogo alla sospensione del servizio.
- 4. L'eventuale riallaccio è disciplinato dall'art. 9.

art. 11 DECESSO DEL TITOLARE

1. In caso di decesso del titolare del contratto di concessione d'illuminazione votiva, il coniuge, i fratelli/sorelle o i parenti di primo grado nonché conviventi e coppie di fatto del defunto/a sono

tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Ragioneria, con il fine di effettuarne la variazione di intestazione.

art. 12 TRASFERIMENTO DI SALMA

- 1. Nel caso una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero o dei cimiteri comunali e si intenda continuare ad usufruire del servizio l'utente sarà tenuto al pagamento di un diritto di allaccio mentre il canone annuo si considererà assolto se già pagato nel loculo di provenienza
- 2. Nel caso una salma venga trasferita fuori comune non è previsto il rimborso del canone annuo già versato .

art. 13 CESSAZIONE DELL 'UTENZA

1. La richiesta di cessazione dell'utenza deve avvenire con le stesse modalità di cui all'art. 11 del presente regolamento. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso.

art. 14 ALLACCI ABUSIVI

- 1. Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente ovvero senza stipulazione del contratto e pagamento dei canoni annuali, il personale comunale incaricato provvede immediatamente alla disattivazione dell'impianto. La regolarizzazione della posizione avviene con la stipula del contratto di allaccio (art. 6 del regolamento) e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.
- 2. E' vietato ai concessionari od eredi legittimi titolari del contratto di illuminazione votiva modificare o manomettere l'impianto o cedere il contratto. Il contratto si trasmette unicamente per legittima eredità salvo il caso di disdetta ove non sia stato effettuato il pagamento anticipato.
- 3. E' vietata all'utente/richiedente, sotto pena di risoluzione del contratto, l'esecuzione in proprio o per mezzo di personale non autorizzato dal competente Servizio, qualsiasi riparazione, sostituzione, ampliamento o manomissione dell'impianto elettrico comunale. In caso di accertata trasgressione si applica la sanzione di cui al comma 1 che precede, oltre all'addebito delle spese di ripristino e di risarcimento di ogni altro e qualsiasi danno eventualmente cagionato; restano salve eventuali responsabilità penali.

art. 15 NORME FINALI

- 1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente Regolamento si farà riferimento alle norme del Codice Civile.
- 2. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente si intendono ad esso assoggettati.
- 3. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2017.